

LIBRO QUINTO
TITOLO V
Capo VII
Sezione III
Art. 2475

Amministrazione della società

(1)(3)

(2)

L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci [c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7]nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382. (5)

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383.(7)

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.(4)

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381 (6).

Note:

(1) Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3](#), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo VII.

(3) L' [articolo 3](#) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2487 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, [n. 6](#).

(4) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi, per le società a controllo pubblico, l' art. 11, comma 5, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, [n. 175](#).

(5) Comma sostituito dall' [art. 377](#), comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 389](#), comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' [art. 40](#), comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 20 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 42](#), comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 6](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, a decorrere dal 14 dicembre 2021. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. [n. 183/2021](#) era il seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. [n. 147/2020](#)

era il seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 14/2019 era il seguente: «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».

(6) Comma aggiunto dall' art. 377, comma 5, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(7) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, a decorrere dal 14 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'artico 2383.».

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. [CODICE CIVILE]
(Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, Edizione Straordinaria)

LIBRO QUINTO
TITOLO V
Capo VII
Sezione III
Art. 2475-bis (1)